DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — MARTEDÌ 21 LUGLIO — NUM 169

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia*:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia e Culti:

Con decreti del 4 giugno 1891:

A gran cordone:

Cesarini comm. Carlo, primo presidente della Corte d'appello di Lucca.

A commendatore:

Salvàti cav. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Napoli.
Marchionni cav. Emilio, id. id. Firenze.
Pisenti cav. Pietro, presidente di sezione di Corte d'appello di Venezia.
Dore cav. Antonio, sostituto procuratore generale della Corte d'appello, applicato alla Corte di cassazione di Firenze.

Ad ufficiale:

Crisafulli cav. Salvatore, consigliere della Corte d'appello di Palermo
Del Gaudio cav. Giuseppe, id. Napoli.
Tommasi cav. Emilio, id. Firenze.
Nazari cav. Augusto, id. Roma, applicato al Ministero di Grazia e Giustizia e Culti.
Ghironi cav. Antonio, consigliere di Corte d'appello di Bologna.
Picone cav. Tommaso, sostituto procuratore generale id. di Napoli.
Grisolia cav. Francesco, id. presso la sezione id. di Macerata.
Zanotti cav. Giuseppe, sostituto procuratore generale di Corte d'appello.

A cavaliere:

Giosia Agostino, già vice pretore del mandamento di Teramo
Gionnari Satriani, Filippo, già conciliatore di Maratea.
Anselmi Giovanni, presidente del Tribunale civile e penale di Aosta.
Clerici Angelo, id Oneglia.
Sciales Pasquale, id. Civitavecchia.
Rossi Carlo, id. Crema.
Gavotti Dionigi, id. Monza.
Ungaro Giuseppe, id. Oristano.
D'Osvaldo Gio. Batta, id. Conegliano.
Romeo Pasquale, id. Vallo della Lucania.
Cavallotti Luigi, id. Novara.
Mariottino Enrico, id. Salerno

erri Marcello, procuratore del Re id. Isernia.
Musio Gavino, id. id. Savona.
Savelli Martino, id. id. S. Miniato.
Cocchi Filippo, id. id. Lodi.
Palladino Saverio, id id. Vicenza.
Ubertalli Carlo, id. id Ravenna.
Bacchialoni Adolfo, id. id. Milano.
Vico Emanuele, id id. Roma.
Spinetti Publio, segretario nel Ministero di Grazia e Giustizia e Culti.
Mariani Gaetano, ispettore provinciale alla direzione generale del fondo pel culto.
Manfredi Carlo, vice cancelliere della Corte di cassazione di Firenze.
Rucci Giuseppe, id. id. d'appello di Napoli.
Gargiulo Carlo, vice pretore del mandamento di Barra.
Tranfo Carlo, id. Tropea.
Gualterio Carlo Raffaele, id Bagnorea.
Martina Costantino, conciliatore in Venaria Reale.
Rigato Gio. Batta, segretario del Consiglio dell'Ordine degli avvocati in Conegliano.
Caravello Melchiorre, membro id id. Palermo.
Auriti Domenico, id. id. id. Lanciano.
Gilberti Stefano, membro del Consiglio di disciplina dei procuratori in Napoli.
Capuis Cesare, presidente del Consiglio notarile in Livorno e Portoferraio.
Sanna Giuseppe, canonico arciprete della cattedrale di Castelsardo.
Chiotti Antonio, parroco di S. Rocco in Castagnaretto (Cuneo).

LEGGI E DECRETI

Il Numero **391** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali sono portate le seguenti modificazioni:

N. 7. Olii minerali, di resina e di catrame.

		DAZIO d'entrata	d'uscita
a) pesanti . . .	Quintale lire	8 —	—
b) altri	» »	47 —	—

Si classificano come pesanti gli olii minerali, di resina e di catrame destinati alla lubrificazione delle macchine, alla fabbricazione del gaz illuminante, alla preparazione della juta per la filatura, i quali abbiano una densità superiore a 0.875 e non possano essere adoperati, nè soli, nè mescolati. per l'illuminazione nelle lampade ordinarie.

Art. 2.

Con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, saranno determinati i caratteri che devono avere gli olii pesanti perchè si possano considerare come non atti per la illuminazione nelle lampade ordinarie.

Art. 3.

La trasformazione e la rettificazione degli olii minerali, di resina e di catrame sono subordinate a speciale licenza del Ministero delle finanze.

Art. 4.

La trasformazione e la rettificazione degli olii minerali, di resina e di catrame importati dall'estero saranno esercitate sotto la diretta sorveglianza dell'amministrazione delle finanze.

I detti olii destinati agli opifici di trasformazione o di rettificazione saranno accompagnati con bolletta di cauzione. La cauzione dovrà essere fornita in ragione di lire cinquanta per quintale.

I prodotti che escono dagli opifici di rettificazione e di trasformazione, per entrare in consumo, saranno assoggettati al dazio degli stessi prodotti provenienti dall'estero.

Art. 5.

Il Governo del Re, udito il parere del Consiglio di Stato, determinerà le discipline regolamentari per la trasformazione e la rettificazione degli olii medesimi.

Art. 6.

Chiunque intraprenda la rettificazione o la trasformazione degli olii minerali, di resina e di catrame, senza averne ottenuto il permesso dal Ministero delle finanze sarà punito con una multa fissa di lire 500 e con la multa proporzionale da due a dieci volte il dazio proprio del prodotto trovato nell'opificio di rettificazione o di trasformazione.

Art. 7.

Per le contravvenzioni previste dal precedente articolo sono applicabili le disposizioni degli articoli 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e 134 del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 8 settembre 1889, n. 6387 (serie 3ª).

Art. 8.

Alla tara di 13 per cento stabilita dalla nota al num. 7 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con legge del 14 luglio 1887, n. 4703, per le casse di legno con due recipienti di latta contenenti olio minerale, è sostituita la tara di 12,50 per cento.

Questo regime di tara resterà in vigore fino al 30 giugno 1892, a modo di esperimento. Due mesi prima che il termine sia compiuto, il Governo del Re dovrà presentare al Parlamento un progetto di legge per confermare o modificare la ragione percentuale ora stabilita.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 14 luglio 1891.

UMBERTO

G. Colombo.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. Ferraris.

Il Numero 419 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 5 della legge del 14 luglio 1891, n. 391, che modifica la tariffa degli olii minerali;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni comuni agli olii e alle materie nazionali ed estere.

Art. 1.

Sono considerati come olii pesanti che non possono essere adoperati nè soli nè mescolati per l'illuminazione nelle lampade ordinarie:

A) Gli olii minerali, di resina o di catrame nei quali concorrano tutte le condizioni seguenti:

1. Abbiano un peso specifico superiore a 0,875 alla temperatura di 15° del termometro centesimale;
2. Siano colorati più intensamente del tipo stabilito dal Ministero delle finanze sopra parere del Laboratorio chimico delle Gabelle;
3. Abbiano una vischiosità specifica riferita all'acqua a 20° e misurata col vischiosimetro Engler superiore ad 8;
4. Non contengano più del 10 0|0 di olii leggieri distillanti sino alla temperatura di 310° centigradi.

B) Altri olii di catrame nei quali concorrano tutte le condizioni seguenti:

1. Abbiano un peso specifico superiore 0,875 alla temperatura di 15° del termometro centesimale;
2. Siano colorati intensamente in nero;
3. Non contengano più del 10 0|0 di olii leggieri distillanti sino alla temperatura di 310° centigradi.

C) I residui bituminosi e peciosi della distillazione degli olii minerali destinati alla fabbricazione del gas quando in essi concorrano tutte le condizioni seguenti;

1. Abbiano un peso specifico superiore a 0,875 alla temperatura di 15° del termometro centesimale;
2. Siano colorati intensamente in nero;
3. Non contengano più del 20 0|0 di olii leggeri distillanti sino alla temperatura di 310° centigradi.

Art. 2.

Il colore degli olii indicati alle lettere *A B C* deve essere tale da non potersi eliminare altrimenti che per mezzo della distillazione.

Art. 3.

Per ottenere la licenza di trasformare o di rettificare olii minerali di resina e di catrame, tanto di origine estera, quanto di origine nazionale od altre materie estere o nazionali dalle quali si possano estrarre olii minerali, deve essere presentata regolare domanda al Ministero delle finanze quindici giorni prima di intraprendere la trasformazione o la rettificazione.

La licenza è annuale ed è valida soltanto per l'anno solare nel quale è rilasciata.

Art. 4.

Gli industriali che all'epoca della pubblicazione della nuova legge, attendessero già alla trasformazione o alla rettificazione di olii e materie di cui all'articolo precedente, tanto di origine estera che di origine nazionale, dovranno parimenti procurarsi la prescritta licenza, ed all'uopo ne presenteranno la domanda in conformità del predetto articolo, e a tutti gli effetti della legge e del presente decreto, infra 15 giorni dalla inserzione di questo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 5.

Se si vogliono trasformare o rettificare olii o altre materie di origine nazionale, nella domanda si deve indicare:

a) il comune e la provincia ove trovasi l'opificio di trasformazione o di rettificazione;

b) la qualità degli olii o delle materie che si impiegano nella trasformazione o rettificazione;

c) il luogo dove si estraggono gli olii o le altre materie.

Nella stessa domanda il richiedente deve obbligarsi a non intraprendere la trasformazione o rettificazione di olii o di altre materie di origine estera, senza prima aver ottenuta la relativa licenza.

Art. 6.

Se si vogliano trasformare o rettificare olii o altre materie di origine estera, la domanda deve contenere, oltre a quanto è prescritto dalle lettere *a* e *b* dell'articolo precedente, l'obbligazione del richiedente di sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite dal Ministero, tanto rispetto alla vigilanza da esercitarsi nello interno dell'opificio, quanto rispetto alle indennità da corrispondere agli impiegati ed agenti doganali.

Nella stessa domanda il richiedente deve obbligarsi a non intraprendere la trasformazione o la rettificazione di olii o di altre materie di origine nazionale senza prima avere ottenuta la relativa licenza.

Art. 7.

In uno stesso opificio non si possono trasformare o rettificare olii o altre materie di origine nazionale e di origine estera senza avere ottenuta una apposita licenza.

Per ottenere tale licenza deve essere presentata al Ministero delle Finanze regolare domanda.

Art. 8.

Qualora negli opifici destinati esclusivamente alla trasformazione o alla rettificazione di olii o di altre materie di origine nazionale, si rinvengano olii o materie di origine estera, questi saranno considerati di contrabbando per tutti gli effetti della legge doganale.

Art. 9.

Le licenze di cui negli articoli precedenti possono essere in ogni tempo revocate dal Ministero, in caso di abusi o di frodi, senza pregiudizio dei procedimenti e delle pene applicabili ai sensi dell'art. 7 della legge.

TITOLO II.

Trasformazione e rettificazione di olii od altre materie di origine nazionale.

Art. 10.

Negli opifici destinati alla trasformazione o alla rettificazione degli olii e di altre materie di origine nazionale, deve essere tenuto un registro di carico e scarico i cui fogli saranno numerati e vidimati dall'Intendente di Finanza della provincia nella quale trovasi l'opificio.

Art. 11.

Gli olii o le altre materie di origine nazionale devono essere accompagnati agli opifici di trasformazione o di rettificazione da un certificato del sindaco del comune nel quale ha avuto luogo l'estrazione di detti olii e materie.

Qualora nel comune ove ha luogo l'estrazione degli olii o delle altre materie destinate alla trasformazione o alla rettificazione esista un ufficio di dogana o delle guardie di finanza, il certificato deve essere rilasciato da questi uffici.

Il certificato deve indicare la qualità e la quantità degli olii o delle altre materie, il giorno in cui ha luogo la spedizione e l'opificio al quale sono destinati.

Art. 12.

Le quantità e le qualità degli olii o delle altre materie risultanti dai certificati debbono essere inscritte, nella parte del carico, sul registro di cui all'art. 10 unendo al medesimo i certificati che hanno accompagnate le merci al l'opificio.

Nella parte dello scarico di detto registro devono solamente essere indicate la quantità e la qualità del prodotto che esce dall'opificio ed il luogo di destinazione.

Art. 13.

Gli agenti di finanza possono entrare negli opifici destinati alla trasformazione o alla rettificazione di olii o di altre materie di origine nazionale, allo scopo di accertarsi della regolare tenuta del registro, della esistenza e regolarità dei certificati e della nazionalità degli olii o delle altre materie in lavorazione e in genere della inesistenza di qualsiasi frode od abuso che possa dar luogo alla applicazione dell'art. 9.

TITOLO III.

Trasformazione e rettificazione di olii od altre materie di origine estera.

Art. 14.

Presso gli opifici destinati alla trasformazione o rettificazione di olii o di altre materie di origine estera, sarà istituito un ufficio doganale per provvedere allo scarico delle bollette di cauzione, alla liquidazione e riscossione dei diritti di confine sui prodotti che escono dallo stabilimento, e alla emissione delle bollette di cauzione per riesportazione.

Art. 15.

Lo scarico delle bollette di cauzione è dato dall'ufficio doganale all'atto della introduzione delle merci nell'opificio, osservando le prescrizioni stabilite dalla legge doganale per lo scarico delle bollette di cauzione per merci che si trasportano da una dogana all'altra.

Art. 16.

Le quantità e le qualità degli olii e delle altre materie che si introducono nell'opificio di trasformazione o di rettificazione, sono descritte in uno speciale registro di carico e scarico tenuto dall'ufficio doganale.

Art. 17.

Per estrarre dall'opificio i prodotti della trasformazione e della rettificazione si deve presentare all'ufficio doganale la dichiarazione di entrata o di riesportazione, secondochè i prodotti siano destinati pel consumo nello Stato o debbano spedirsi all'estero.

Art. 18.

Se viene presentata la dichiarazione di entrata, l'ufficio doganale, dopo eseguita la visita della merce, liquida i diritti stabiliti dalla tariffa per i prodotti similari esteri e rilascia la bolletta di entrata.

Se viene presentata la dichiarazione per riesportazione, l'ufficio doganale, dopo eseguita la visita della merce, emette la bolletta di cauzione nei modi e con le forme stabiliti per la spedizione delle merci estere da una dogana all'altra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 luglio 1891.

UMBERTO.

G. Colombo.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. Ferraris.

Il Numero **398** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Art. 1.

Alle pene stabilite dall'art. 112 del testo unico delle leggi doganali approvato con regio decreto dell'8 settembre 1889 (n. 6387 serie 3ª) per il contrabbando di merci, e dai capoversi 1° e 4° dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866, n. 3020, per il contrabbando dei generi di privativa, è aggiunta la pena del confino per un tempo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Art. 2.

Alle pene stabilite dall'art. 113 del testo unico delle leggi doganali, dall'art. 1 e dalla prima parte dell'art. 2 del decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866, è aggiunta la pena del confino per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a due anni.

Art. 3.

Alle pene stabilite dall'art. 114 del testo unico delle

leggi doganali e dall'art. 3 del decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866, è aggiunta la pena del confino per un tempo non inferiore a due anni nè superiore a tre anni.

Art. 4.

Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge potrà ancora essere applicata al condannato la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, da scontarsi dopo la pena del confino.

Art. 5.

Il contravventore deve essere deferito al giudice ordinario non solo nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 130 del testo unico delle leggi doganali, ma anche quando sia stato già punito una volta per contrabbando o con decisione dell'autorità amministrativa o con sentenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 6.

Nel decreto reale di cui è cenno nell'art. 89 del testo unico delle leggi doganali potrà essere comminata ai trasgressori delle discipline imposte ai capitani delle barche e dei bastimenti esistenti nelle zone di vigilanza la pena dell'ammenda non inferiore a lire 200 e fino al limite massimo di lire 2000.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e a pubblicare in un testo unico le leggi relative alla privativa dei sali e dei tabacchi ed a modificare i regolamenti per la loro applicazione.

TITOLO II.

Art. 8.

Il corpo della guardia di finanza, riordinato con la legge dell'8 aprile 1881 (n. 149, serie 3ª), e con l'allegato *F* della legge del 2 aprile 1886 (n. 3754, serie 3ª), è ripartito in otto divisioni, ciascuna delle quali è diretta da un ispettore comandante di divisione.

Art. 9.

Gli ispettori comandanti di divisione sono all'immediata dipendenza del Ministero delle finanze, hanno grado pareggiato a quello di colonnello o di tenente colonnello dell'esercito, sono nominati a scelta fra gli ispettori della guardia, sentito il Comitato istituito con l'art. 10 della presente legge.

Le classi e gli stipendi degli ispettori comandanti di divisioni sono stabiliti giusta l'unita tabella dei gradi e dei soldi, che viene sostituita a quella portata dall'allegato *F* della citata legge del 2 aprile 1886.

La revoca dall'ufficio, la dispensa dal servizio e la destituzione degli ispettori comandanti di divisione vengono determinate dal Ministero, udito il parere del detto Comitato.

Art. 10.

È istituito presso il Ministero delle finanze un Comitato del Corpo della guardia di finanza, composto di:

Un generale dell'esercito, presidente;
Un ispettore generale del Ministero;
Un capo divisione del Ministero;
Un ufficiale superiore dell'esercito;
Un ispettore comandante di divisione.

Art. 11.

Le facoltà conferite agli Intendenti di finanza dagli articoli 13 e 16 della legge 8 aprile 1881, n. 149 (serie 3ª) sull'ordinamento della guardia di finanza, sono deferite agli ispettori comandanti di divisione.

Al Comitato del Corpo della guardia di finanza sono deferite le attribuzioni del Consiglio di disciplina, di cui tratta l'art. 16 della citata legge.

Quando però questo Comitato siede come Consiglio di disciplina, vi sarà aggiunto un sesto membro in persona di un ufficiale del Corpo della guardia, eguale in grado a quello che deve essere giudicato.

Art. 12.

Gli ispettori delle guardie di finanza sono nominati fra i sotto-ispettori riconosciuti idonei per buona prova nel servizio prestato. I sotto-ispettori sono nominati per esame di idoneità fra i tenenti di 1ª classe e fra quelli di 2ª classe che avessero almeno due anni di grado.

Art. 13.

Con decreto reale sarà stabilito il giorno in cui dovranno andare in vigore le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Parimente con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le attribuzioni degli ispettori comandanti di divisione e del Comitato del Corpo della guardia e le discipline per l'esercizio delle rispettive funzioni.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e pubblicare in un testo unico le leggi relative all'ordinamento del Corpo della guardia di finanza, ed a modificare i regolamenti per l'applicazione delle medesime, udito il Consiglio di Stato.

Art. 14.

Per gl'immediati bisogni del servizio potranno essere nominati all'ufficio di ispettore di divisione gli attuali ispettori superiori delle gabelle che abbiano prestato servizio nel Corpo delle guardie di finanza. Fino al 31 dicembre 1895 agli esami per i posti di sotto ispettore delle guardie di finanza potranno anche concorrere gli attuali impiegati delle dogane, che da due anni almeno godano uno stipendio non inferiore a lire 2000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 14 luglio 1891.

UMBERTO.

G. Colombo.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. Ferraris.

TABELLA DEI GRADI E DEI SOLDI

Ispettori divisionali.		
Metà di 1ª classe, soldo annuo	L.	6,000
Metà di 2ª » »	»	5,000
Ispettori di circolo.		
Un terzo di 1ª classe, soldo annuo	L.	4,000
Un terzo di 2ª » »	»	3,500
Un terzo di 3ª » »	»	3,200
Sotto ispettori, soldo annuo	»	3,000
Tenenti.		
Metà di 1ª classe, soldo annuo	L.	2,500
Metà di 2ª » »	»	2,100
Sottotenenti con soldo annuo	»	1,700
Marescialli »	»	1,300
Brigadieri »	»	1,200
Sotto brigadieri »	»	1,000
Guardie scelte.		
Durante la prima ferma, soldo annuo	L.	810
Dopo la 1ª ferma, »	»	900
Guardie comuni.		
Durante la 1ª ferma, soldo annuo	L.	750
Dopo la 1ª ferma, »	»	810

Sono accordate per le maggiori spese del rispettivo servizio le seguenti indennità annue:

Ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate di mare.	L.	120
Ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate volanti	»	96
Ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate di porto, lago o laguna.	»	72

Un'indennità pari al decimo del soldo è accordata ai tenenti, ai sottotenenti, ai sottufficiali ed alle guardie che non hanno alloggio in caserma.

Le indennità da accordarsi agli ufficiali per le spese di giro e di ufficio o le indennità di tramutamento e di viaggio ai sottufficiali ed alle guardie saranno determinate per decreto ministeriale.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
G. COLOMBO.

Il Numero 388 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 giugno 1891 n. 300 con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1891-92;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il seguente ruolo organico del personale dell'Istituto Vaccinogeno dello Stato:

Posti	Stipendio individuale	Ammontare degli stipendi
1 Medico capo	L. 3,500	L. 3,500
1 Medico assistente	» 1,500	» 1,500
1 Veterinario (assegno)	» 1,000	» 1,000
1 Ufficiale d'ordine	» 1,500	» 1,500
1 Inserviente	» 1,200	» 1,200
1 Custode	» 1,000	» 1,000
		L. 9,700

Art. 2.

Ai medici, all'ufficiale d'ordine, all'inserviente ed al custode spetta la indennità di residenza stabilita dalla legge 7 luglio 1876 n. 3612 e dal Regio decreto 23 novembre 1876 n. 3524.

Art. 3.

La conferma del Medico capo sarà fatta per decreto Reale, pel rimanente personale con decreto del Nostro Ministro proponente.

Art. 4.

La nomina dell'ufficiale d'ordine potrà essere fatta anche in via temporanea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1891.

UMBERTO

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero 383 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto che nel corso dell'esercizio 1890-91 furono versate nelle Casse dello Stato, in pagamento del prezzo di beni venduti, tante obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico create colle leggi 15 agosto 1867, n. 3848 e 11 agosto 1870, n. 5784 per un capitale nominale di lire 215,300;

Visto che per effetto delle suddette leggi le obbligazion incassate devono essere ammortizzate;

Visto che nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio predetto venne inscritta al capitolo n. 143 la somma di lire 100,000 per l'ammortizzazione di tali obbligazioni;

Ritenuto che a raggiungere la somma di lire 215,300, ammontare delle obbligazioni incassate mancano 115,300 lire.

Visto l'art. 39 del testo unico di legge per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzato l'aumento di lire centoquindicimilatrecento (L. 115,300) al fondo stanziato al capitolo n. 143 « Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici - Ammortamento » dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91, per provvedere alla estinzione del maggior numero di obbligazioni

dell'Asse Ecclesiastico, ricevute nel corso dell'esercizio stesso in pagamento del prezzo di beni venduti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1891.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Num. **CCXXXI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione della Congregazione di carità di Ruffano, in provincia di Lecce, con cui venne proposta la trasformazione del Monte frumentario dalla stessa amministrato in una Cassa di Prestanze Agrarie col capitale di lire 4694 74 ricavata dalla vendita del grano;

Vedute le deliberazioni con le quali il Consiglio comunale di Ruffano aderì alla trasformazione del Monte frumentario ed approvò lo schema di statuto organico della Cassa di Prestanze Agrarie;

Veduta la decisione in proposito adottata dalla Giunta provinciale amministrativa di Lecce;

Veduto lo statuto organico del predetto Monte frumentario;

Veduto lo schema di statuto organico della Cassa di Prestanze Agrarie, presentato dal R. Commissario presso quella disciolta Congregazione di carità;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972 ed il relativo Regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È autorizzata la trasformazione del Monte frumentario di Ruffano in una Cassa di Prestanze Agrarie.

Art. 2. È approvato lo statuto organico della Cassa medesima in data 6 aprile 1891, composta di 18 articoli, il quale sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Relazione a S. M. il Re, *in udienza del 14 luglio 1891, del Ministro dell'Interno, sul decreto per lo scioglimento del Consiglio comunale di Genova.*

SIRE,

Il sindaco di Genova, marchese Giovanni Doria, convinto che la discordia fosse infiltrata nel Consiglio comunale in guisa da rendere oltremodo difficile la posizione degli amministratori, rassegnava le sue dimissioni dalla carica. Con lui dimettevasi pure la Giunta, ed il Consiglio comunale, conoscendo irrevocabile tale determinazione, prendeva atto delle predette rinuncie.

Ma poco dopo 21 consiglieri seguirono l'esempio del sindaco e degli assessori, affermando in tal modo la loro solidarietà, per modo che il Consiglio, essendovi altri cinque posti vacanti, trovasi ridotto a meno di due terzi, e non potrebbe essere convocato per procedere anzitutto alla elezione del nuovo sindaco che deve precedere quella della Giunta.

In questo stato di cose è evidente che l'Amministrazione comunale è paralizzata, e non reputando opportuno di convocare a breve distanza dalle elezioni suppletive della scorsa domenica i comizi elettorali per la surrogazione in via straordinaria dei consiglieri dimissionari, non posso a meno di riconoscere la necessità di proporre lo scioglimento del Consiglio comunale, in guisa che la riconvocazione dei comizi amministrativi possa farsi in buon momento, e il corpo elettorale sia in grado di apprezzare l'importanza del voto che gli sarà richiesto.

Mi onoro pertanto di sottoporre alla augusta firma di V. M. l'accluso decreto con cui provvedesi allo scioglimento del Consiglio comunale di Genova.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Genova è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. cav. Camillo Garroni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 14 luglio 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con R. decreto del 21 giugno 1891:

Pugnotti Mariano, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori governativi, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 1891.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con R. decreto del 2 luglio 1891:

Il comm. Francesco Paolo Badami, ispettore generale nel Ministero delle finanze, è nominato direttore generale del demanio e delle tasse sugli affari, con effetto dal 1° luglio 1891.

Con decreti in data dal 30 aprile all'8 luglio 1891:

Camilli Antonio, ufficiale alle visite di 1ª classe nelle dogane, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio a decorrere dal 1° giugno 1891.

Moscatelli Francesco, ispettore di circolo di 2ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette, nominato agente superiore di 3ª classe nell'Amministrazione stessa.

Giovanni Oscar, agente di 1ª classe id., id. ispettore di circolo di 2ª classe id.

Nanni Marziale, archivista di 2ª classe nel Ministero delle finanze precedentemente impiegato della cessata Regia cointeressata dei tabacchi, nominato magazziniere di vendita dei sali e dei tabacchi.

Noseda cav. Giuseppe, id. di 1ª classe id., id. archivista di 1ª classe nel personale delle Intendenze di finanza, è destinato a prestar servizio presso quella di Como.

Manenti Tommaso, ufficiale d'ordine di 2ª classe id., id. ufficiale d'ordine di 2ª classe id., id. id. di Macerata.

Terrigi Pietro, id. id. id. nelle Intendenze di finanza, id. id. id. id. nel Ministero delle finanze.

Eller Vainicher Oreste, vice segretario amministrativo di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Salerno, trasferito a quella di Benevento.

Rinaldi Luigi, segretario id. di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, sospeso dallo stipendio dal 1° a tutto il 25 giugno 1891, per non essersi restituito al posto alla scadenza del secondo mese di congedo.

Palumbo Costantino, segretario amministrativo di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Palermo, trasferito presso quella di Roma.

Caremoli Giuseppe, ingegnere di 1ª classe nel personale tecnico di finanza, collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata, con effetto dal 1° luglio 1891.

Vitrotti cav. Antonio, capo sezione di ragioneria di 2ª classe nel Ministero delle finanze, dispensato dall'impiego, a partire dal 1° luglio 1891.

Bergando comm. ing. Carlo, Strighen comm. Bonaldo, direttori capi di divisione amministrativi nel Ministero delle finanze, sono nominati ispettori generali nel Ministero stesso, id. id.

Cavaceppi Romeo, ex diurnista dell'amministrazione municipale daziaria di Roma, è nominato, per merito di esame, commesso di 3ª classe nel dazio sul consumo di Roma, id. id.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale delle gabelle

Si rende noto che presso le rivendite di generi di privativa è posta in vendita una nuova sotto specie di spagnolette di 1ª qualità da cent. 8, con la denominazione *Uso-Egiziano*, e confezionate come quelle di Oriente e a foggia ovale.

(Le Direzioni degli altri giornali sono pregate di riprodurre il presente avviso).

CONCORSI

Il Consiglio d'Amministrazione del R. Collegio Ghislieri in Pavia

Veduto lo Statuto e Regolamento del R. Collegio-Convitto Ghislieri approvato dal R. decreto 2 giugno 1889, n. 3461, serie 3ª, parte supplementare, nonchè la deliberazione 3 corr. luglio n. 473 del Consiglio di Amministrazione, reca a notizia quanto segue:

I. Per l'anno scolastico 1891-92 sono vacanti e da conferire ventidue posti gratuiti a giovani ammissibili ad un corso Universitario, il quale conduca ad una laurea, ovvero ad un diploma di Ingegnere. Di detti posti, due sono riservati ai giovani della città o diocesi di Pavia.

II. Gli esami di concorso pel conseguimento di tali posti si terranno nella R. Università di Pavia innanzi Commissioni nominate dal Magnifico Rettore dell'Università medesima, i concorrenti saranno a tempo debito avvisati dei giorni nei quali gli esami avranno luogo.

III. Per l'ammissione ai detti esami gli aspiranti dovranno, prima del 31 agosto p. v. e non più tardi, presentare a questa Amministrazione la rispettiva domanda, su carta bollata da cent. 50, indicando l'attuale loro dimora e la Facoltà o Scuola cui intendono iscriversi.

Titoli necessari per l'ammissione.

IV. La domanda d'ammissione dovrà essere corredata da documenti che seguono, prescritti dall'art. 5 del Regolamento suddetto:

A. Certificato di nascita da cui risulti che il giovane è nato da genitori appartenenti alle provincie lombarde secondo la circoscrizione anteriore al 1859, ovvero alla città od alla Diocesi di Pavia, se aspira ad uno dei due posti speciali stabiliti dalle tavole di fondazione;

B. Prospetto autentico indicante l'esito degli esami sostenuti nei tre ultimi anni;

C. Gli aspiranti a corsi di studi che si danno in questa Università, e già studenti universitari od inscritti in Istituto superiore governativo, dovranno debitamente comprovare d'avere superato gli esami su tutte le materie obbligatorie del corrente anno;

D. Certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune in cui tenne dimora negli ultimi tre anni;

E. Certificato medico debitamente legalizzato dal Sindaco del comune comprovante che il giovane ha sofferto il vaiuolo o fu vaccinato e rivaccinato con effetto;

F. Fede di nascita del padre;

G. Attestazione del Sindaco sullo stato della famiglia del concorrente.

Tale attestazione deve indicare:

a) il luogo di nascita del concorrente;

b) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

c) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;

d) la natura, la quantità e il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime nel Comune od altrove;

e) la rendita annua approssimativa e l'ammontare delle passività.

A corredo di questa attestazione devono allegarsi:

1. Le regolari ed autentiche dichiarazioni dalle quali si rilevi la possidenza e l'importare delle imposte dirette e delle tasse comunali di qualunque specie pagate da tutti i membri della famiglia rispettivamente emesse dall'agente delle imposte, e dal sindaco;

2. La dichiarazione del padre, od in sua mancanza della madre, o del tutore, autenticata dal sindaco, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no altrove redditi di qualsiasi natura;

I concorrenti dovranno essere di buona complessione e scevri d'infermità comunicabile: perciò verranno essi sottoposti in una sala del Collegio ad una visita medica, nel giorno precedente agli esami.

V. I concorrenti, che non presenteranno nel tempo stabilito gli indicati regolari documenti, e pei quali non risulterà abbastanza provata la condizione disagiata delle rispettive famiglie, non saranno ammessi al concorso.

Esami.

VI. Gli esami di concorso comprendono prove scritte e prove orali.

Tali prove saranno ordinate in guisa che, pur aggirandosi pei concorrenti non ancora inscritti all'Università, intorno le materie comprese nei programmi per la licenza liceale o tecnica, non ripetano l'esame stesso di Licenza, ma più particolarmente diano modo d'apprezzare il criterio del giovane, la sodezza delle sue cognizioni.

Due gli esami in iscritto ed in lingua italiana, cioè:

1. Una composizione letteraria comune a tutti i concorrenti;

2. Un tema di Storia italiana o di Filosofia per gli aspiranti alle Facoltà di Giurisprudenza e di lettere; di Fisica o di Storia naturale per gli aspiranti alla Facoltà medica; di Fisica o di Matematica o Storia naturale per gli aspiranti alla Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali.

Per gli studenti già inscritti all'Università o ad Istituto superiore,

Il secondo tema sarà t lto dalle materie obbligatorie degli anni precedenti di corso.

I concorrenti, che per qualsiasi motivo non fossero presenti alla dettatura dei temi, saranno esclusi dal concorso.

Le prove scritte si terranno in due giorni nell'ordine indicato.

Sono lasciate al concorrente sei ore di tempo per isvolgere ciascun tema.

Due dei pari gli esami orali, che seguiranno gli anzidetti in iscritto.

Ciascuno, che sarà di almeno mezz'ora per ogni concorrente, dovrà successivamente sostenersi davanti a speciali Sotto-Commissioni: una per la letteratura italiana e latina, e la Storia; l'altra per la Fisica, Matematica e Storia naturale.

I concorrenti si presenteranno all'una od all'altra Sotto-Commissione: per i provenienti da istituti tecnici alla Letteratura latina verrà sostituita la Geografia.

I già inscritti ad Università od Istituto d'istruzione superiore, sosterranno davanti la suddetta prima Sotto-Commissione l'esame di Letteratura italiana e latina, (o di Letteratura italiana e Geografia se non abbiano fatto il corso liceale); quindi se Studenti di legge o di Filosofia e lettere, si ripresenteranno alla stessa Sotto-Commissione, per rispondere sulla Storia e Filosofia; se Studenti di Medicina o Scienze naturali, andranno per la seconda prova davanti all'altra Sotto-Commissione, rispondendo intorno alla Fisica e Storia naturale; e così alla Fisica e Matematica, se Studenti di Scienze fisiche e matematiche.

Gli interrogatori in questa seconda prova per tali studenti di legge medicina, ecc., saranno in relazione, per qualità e grado, agli studi fatti ed ai corsi seguiti.

Per la graduazione dei concorrenti sarà pure tenuto conto degli esami sostenuti da essi nei tre precedenti anni di studio, come apparirà dai documenti sopra accennati (art. IV *B*), ed altresì delle condizioni economiche, risultanti dagli attestati indicati nell'art. IV *E*.

L'ammissione in Collegio dei vincitori nel concorso non avverrà se non dopo l'approvazione del Regio Ministero della pubblica istruzione, o la presentazione dell'attestato di essere regolarmente inscritti nel ruolo degli Studenti nell'Università di Pavia, avendo conseguito il diploma di licenza liceale o tecnica.

Pavia, 6 luglio 1891.

R. ISTITUTO
di studi superiori pratici di perfezionamento in Firenze

Gli esami di abilitazione all'insegnamento delle discipline proprie de' Licei, degli Istituti tecnici, dei Ginnasi e delle Scuole normali, avranno luogo nell'Istituto suddetto nella prima metà del mese di novembre.

Le domande, corredate dei documenti prescritti dall'art. 9 del Regolamento approvato col R. decreto 7 aprile 1889, dovranno essere inviate alla Segreteria del R. Istituto (Piazza S. Marco n. 2) non più tardi del 15 settembre prossimo.

Firenze, 10 luglio 1891.

Il Soprintendente
VIGLIANI.

N. 28535 - 4ª Divisione.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª) colla quale la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali, esercente la Rete Adriatica, è autorizzata ad agire nell'interesse esclusivo del Governo nei lavori di completamento delle ferrovie di proprietà dello Stato;

Veduto il decreto del Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici in data 26 gennaio 1889, n. 909/a, divisione 3ª, col quale vennero approvati, anche agli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, i lavori di impianto del doppio binario sul tronco Fara Sabina-Orte della linea Roma-Orte;

Veduto il decreto prefettizio in data 11 maggio 1891, n. 20437, divisione 4ª, con cui venne ordinato alla Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali concessionaria dell'esercizio delle Ferrovie della Rete Adriatica, la quale agisce a nome e per conto del R. Governo, di versare nella Cassa dei depositi e prestiti, le indennità convenute colle ditte appresso indicate per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suddescritti;

Veduta la ricevuta provvisoria di versamento rilasciata dalla Cassa depositi e prestiti di Roma in data 18 giugno 1891, nn. 1241 al 1247 nella complessiva somma di lire 2384,05, colla quale viene comprovato l'eseguito deposito delle somme dovute alle ditte stesse;

Veduto l'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

DECRETA:

1. La Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali (Società anonima col capitale di lire 260 milioni interamente versati, residente in Firenze) agente a nome e per conto del R. Governo è autorizzata alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

2. Sarà a cura della suddetta Società provveduto alla registrazione del presente decreto, ed alle formalità previste dagli articoli 51, 53 e 54 della citata legge sulle espropriazioni del 25 giugno 1865, numero 2359.

3 Trascorso il termine prefisso dal anzidetto articolo 51 senza obbiezioni, sarà disposto pel pagamento delle indennità depositate, dopo però che gli espropriati od aventi diritto avranno, a proprie spese, provato alla Prefettura che i fondi occupati dalla Società trovansi nelle condizioni stabilite dall'articolo 55 della suddetta legge.

4 Il sindaco di Gallese provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto, ed a notificarlo agli espropriati a mezzo dell'usciere comunale.

5. Il presente decreto è esente da tassa di bollo e registro agendosi dalla Società per conto ed interesse dello Stato.

Roma, 30 giugno 1891.

Per il Prefetto
BRUNELLI.

Per copia conforme ad uso amministrativo:
Il Segretario
PORRO.

Elenco degli stabili da occuparsi.

1. Hardouin don Luigi di Giulio, duca di Gallese, domiciliato in Roma pagina catastale 68, trasporti, mappa sez. 1, Pian di Rustica, numero di mappa 370, seminativo contrada o vocabolo Rio Fratta, confinante colla Ferrovia a più lati, strada comunale e residuo fondo.

Superficie da occuparsi per ogni mappale m.q. 88.25.

Hardouin don Luigi di Giulio, duca di Gallese, domiciliato in Roma pagina catastale 68, trasporti, mappa sez. 1, Pian di Rustica, numero di mappa 416, seminativo contrada o vocabolo Ponte Picchiato, confinanti Orsolini Angelo, ferrovia a due lati e residuo fondo.

Superficie da occuparsi per ogni mappale m.q. 131.40.

Hardouin don Luigi di Giulio, duca di Gallese, domiciliato in Roma, pagina catastale 68, trasporti, mappa sez. 1, Pian di Rustica, numero di mappa 706, seminativo contrada o vocabolo Casaccia, confinanti Compagni-Tevoli Luigi, strada comunale, ferrovia e residuo fondo.

Superficie da occuparsi per ogni mappale, m.q. 183.65.

Hardouin don Luigi di Giulio, duca di Gallese, domiciliato in Roma, pagina catastale 68, trasporti, mappa sez. 1, Pian di Ru-

stica, numero di mappa 180, casa colonica, contrada o vocabolo Casaccia, confinanti Compagni-Tevoli Luigi, strada comunale, ferrovia e residuo fondo.
Superficie da occuparsi per ogni mappale, m.q 21.60.
Hardouin don Luigi di Giulio, duca di Gallese, domiciliato in Roma, pagina catastale 68, trasporti, mappa sez. 1, Pian di Rustica, numero di mappa 705, seminativo contrada o vocabolo Casaccia, confinanti Compagni-Tevoli Luigi, strada comunale, ferrovia e residuo fondo.
Superficie da occuparsi per ogni mappale, m.q. 176.
Hardouin don Luigi di Giulio, duca di Gallese, domiciliato in Roma, pagina catastale 68, trasporti, mappa sez. 1, Pian di Rustica, numero di mappa 181, seminativo contrada o vocabolo Casaccia, confinanti Compagni-Tevoli Luigi, ferrovia e residuo fondo.
Superficie da occuparsi per ogni mappale, m.q. 47.55.
Hardouin don Luigi di Giulio, duca di Gallese, domiciliato in Roma, pagina catastale 68, trasporti, mappa sez. 1, Pian di Rustica, numero di mappa 68, seminativo contrada o vocabolo Camellino, confinanti Ferrovia e residuo fondo a più lati.
Superficie da occuparsi per ogni mappale, m.q. 967.50.
Hardouin don Luigi di Giulio, duca di Gallese, domiciliato in Roma, pagina catastale 212. matrice, mappa sez. 1, Pian di Rustica, numero di mappa 676, seminativo contrada o vocabolo Camellino, confinanti Ferrovia e residuo fondo.
Superficie da occuparsi per ogni mappale, m.q. 149.85.
Hardouin don Luigi di Giulio, duca di Gallese, domiciliato in Roma, pagina catastale 68, matrice, mappa sez 1, Pian di Rustica, numero di mappa 105 sub. 2, seminativo contrada o vocabolo Camellino, confinanti Ferrovia e residuo fondo.
Superficie da occuparsi per ogni mappale, m.q. 107.50.
Hardouin don Luigi di Giulio, duca di Gallese, domiciliato in Roma, pagina catastale 68, trasporti, mappa sez 1, Pian di Rustica, numero di mappa 92, seminativo contrada o vocabolo Barca, confinanti Ferrovia e residuo fondo.
Superficie da occuparsi per ogni mappale, m.q. 58.60.
Hardouin don Luigi di Giulio, duca di Gallese, domiciliato in Roma, pagina catastale 68, trasporti, mappa sez. 1, Pian di Rustica, numero di mappa 91, seminativo contrada o vocabolo Barca, confinante Ferrovia e residuo fondo.
Superficie da occuparsi per ogni mappale, m.q. 133 90.
Superficie da occuparsi per ogni ditta, m.q. 2065 80.
Indennità stabilita, lire 743,70.
Compresa lire 123,96 a titolo di compenso per danni diversi.
. Orsolini comm. Angelo fu Pietrantonio, domiciliato a Magliano Sabina, pagina catastale 55 trasporti, mappa sez. 1, Pian di Rustica, numero di mappa 420, seminativo, contrada o vocabolo Fonte Petrucci confinante con Ferrovia, duca di Gallese e residuo fondo.
Superficie da occuparsi per ogni mappale, m.q. 99.
Superficie da occuparsi per ogni Ditta, m.q. 99.
Indennità stabilita lire 35,60.
Comprese lire 5,90 a titolo di compenso per danni diversi.
Lattanzi Domenico fu Giuseppe, domiciliato a Gallese, pagina catastale 7 trasporti, 26 id, mappa sez. 1, Pian di Rustica, numeri di mappa 714, 713, seminativo, contrada o vocabolo Calcara confinante con Fosso Picchiato, Pellei Publio, Ferrovia e residuo fondo a più lati.
Superficie da occuparsi rispettivamente per ogni mappale, m.q. 697.
Lattanzi Domenico fu Giuseppe, domiciliato a Gallese, pagina catastale 7 trasporti, 26 id., mappa sez. 1, Pian di Rustica, numeri di mappa 259, 260, seminativo, contrada o vocabolo Calcara, confinante con Ferrovia, Pellei Publio, e restante fondo.
Superficie da occuparsi per ogni mappale, m.q. 151, 70.
Lattanzi Domenico fu Giuseppe, domiciliato a Gallese, pagina catastale 7 trasporti 26 id, mappa sez. 1, Pian di Rustica numeri di mappa 711, 710, 709, seminativo, contrada o vocabolo Calcara, confinante con Pellei Publio, Arcipretura di Gallese, Ferrovia o residuo fondo.
Superficie da occuparsi rispett. per ogni mappale, m.q. 150, 45, 25.
Lattanzi Domenico fu Giuseppe, domiciliato a Gallese, pagina catastale 7 trasporti, 26 id., mappa sez. 1, Pian di Rustica, numeri di mappa 251, 250, seminativo, contrada o vocabolo Calcara, confinante con Pellei Publio, Ferrovia e residuo fondo.
Superficie da occuparsi rispett. per ogni mappale, m.q. 105, 9.
Lattanzi Domenico fu Giuseppe, domiciliato a Gallese, pagina catastale 7 trasporti. mappa sez. 1, Pian di Rustica, numero di mappa 695, seminativo vitato, contrada o vocabolo Casal Cattucci, confinante con Marini Mariano, Ferrovia e residuo fondo.
Superficie da occuparsi m.q. 33.
Lattanzi Domenico fu Giuseppe, domiciliato a Gallese, pagina catastale 20 trasporti, 379 id., mappa sez 1, Pian di Rustica, numeri di mappa 692, 689, seminativo pascolo, contrada o vocabolo Bocca del fosso, confinante con Fosso di Rustica, Ferrovia e residuo fondo.
Superficie da occuparsi rispett. per ogni mappale, m.q. 6, 62.
Superficie da occuparsi per ogni Ditta, m.q. 1743.
Indennità stabilita lire 987,45.
Comprese lire 57,40 per compenso di m.q. 287 di terreno occorrente per spostamento strada comunale d'accesso al cavalcavia, lire 20, per compenso piante abbattute e lire 300 per compenso demolizione e ricostruzione dei pilastri del portone d'accesso ai fabbricati colonici in corrispondenza al cavalcavia.

4. Pellei Publio fu Pietro, domiciliato a Gallese, pagina catastale 14|138 trasporti, mappa sez. 1, Pian di Rustica, numero di mappa 712, seminativo, contrada o vocabolo Calcara, confinante con Lattanzi Domenico a due lati, Ferrovia e residuo fondo.
Superficie da occuparsi m.q. 160.
Pellei Publio fu Pietro, domiciliato a Gallese, pagina catastale 14|138 trasporti, mappa sez. 1, Pian di Rustica, numero di mappa 361, seminativo, contrada o vocabolo Calcara, confinante con i medesimi confini.
Superficie da occuparsi m q. 190.
Superficie da occuparsi per ogni Ditta, m q. 350.
Indennità stabilita lire 126,40.
Comprese lire 21,40 a titolo di compenso per danni diversi.

5. Beneficio Parrocchiale di Gallese, amministrato dal Reverendo Arciprete Burrotti D. Domenico fu Giuseppe, domiciliato a Gallese, pagina catastale 308 trasporti, mappa sez. 1, Pian di Rustica, numero di mappa 708, seminativo, contrada o vocabolo Calcara, confinante con Lattanzi Domenico, Compagni-Tevoli Luigi, Ferrovia e residuo fondo.
Superficie da occuparsi m q. 111.
Beneficio Parrocchiale di Gallese, amministrato dal Reverendo Arciprete Burrotti D. Domenico fu Giuseppe, domiciliato a Gallese, pagina catastale 308 trasporti, mappa sez. 1, Pian di Rustica, numero di mappa 248, seminativo, contrada o vocabolo Calcara, confinante con i medesimi.
Superficie da occuparsi m.q. 55.
Superficie da occuparsi per ogni Ditta, m.q. 166.
Indennità stabilita lire 59,80.
Comprese lire 10 a titolo di compenso per danni diversi.

6. Compagni-Tevoli Luigi fu Domenico, domiciliato a Gallese, pagina catastale 132|330 trasporti, mappa sezione 1, Pian di Rustica, numero di mappa 247, seminativo, contrada o vocabolo Calcara, confinante con Arcipretura di Gallese, duca di Gallese, Ferrovia e residuo fondo.
Superficie da occuparsi m.q. 101.
Compagni-Tevoli Luigi fu Domenico, domiciliato a Gallese, pagina catastale 132|330 trasporti, mappa sez. 1, Pian di Rustica, numero di mappa 246, seminativo, confinante con i medesimi confini.
Superficie da occuparsi m q. 131.
Superficie da occuparsi per ogni Ditta 232.

Indennità stabilita lire 83,70.

Comprese lire 13,96 a titolo di compenso per danni diversi.

7. Marini Mariano fu Gaetano, domiciliato a Magliano Sabino, pagina catastale 18 trasporti, mappa sez. 1, Pian di Rustica, numeri di mappa 161 sub. 2, 698, seminativo, contrada o vocabolo Ponte Cattucci e Casone, confinante con la strada comunale, Ferrovia e residuo fondo.

Superficie da occuparsi rispett. per ogni mappale, m.q. 228, 225.

Marini Mariano fu Gaetano, domiciliato a Magliano Sabino, pagina catastale 18 trasporti, mappa sez. 1 Pian di Rustica, numero di mappa 160 sub. 1, seminativo, contrada o vocabolo Ponte Cattucci e Casone, confinante con Ferrovia, strada comunale e residuo fondo.

Superficie da occuparsi per ogni mappale, m.q. 478.

Marini Mariano fu Gaetano, domiciliato a Magliano Sabino, pagina catastale 18 trasporti, mappa sez. 1, Pian di Rustica, numero di mappa 160 sub. 2, seminativo, contrada o vocabolo Ponte Cattucci e Casone, confinante con Ferrovia, Lattanzi Domenico e residuo fondo.

Superficie da occuparsi m.q. 34.

Superficie da occuparsi per ogni Ditta, m.q. 935.

Indennità stabilita lire 347,40.

Comprese lire 57,90 a titolo di compenso per danni diversi.

Lire duemilatrecento ottantaquattro e cent. cinque.

Il presente decreto venne registrato a Roma il 2 luglio 1891 al reg. 147, n. 31, atti pubblici *gratis*.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 20 luglio 1891

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	3/4 coperto	—	29 7	17 3
Domodossola	sereno	—	29 2	16 5
Milano	3/4 coperto	—	33 0	21 2
Verona	sereno	—	28 8	22 0
Venezia	1/2 coperto	mosso	31 7	22 5
Torino	1/4 coperto	—	29 6	20 5
Alessandria	sereno	—	32 6	20 8
Parma	3/4 coperto	—	32 2	20 6
Modena	3/4 coperto	—	33 4	21 5
Genova	sereno	calmo	27 2	20 5
Forlì	3/4 coperto	—	32 4	22 8
Pesaro	sereno	mosso	29 6	21 8
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	29 7	22 1
Firenze	1/4 coperto	—	32 0	19 8
Urbino	1/4 coperto	—	29 4	18 8
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	32 9	24 5
Livorno	1/2 coperto	calmo	28 6	20 3
Perugia	sereno	—	31 4	19 6
Camerino	sereno	—	—	—
Chieti	sereno	—	30 8	18 0
Aquila	sereno	—	30 0	17 7
Roma	sereno	—	33 4	20 2
Agnone	1/4 coperto	—	29 4	19 1
Foggia	3/4 coperto	—	33 4	21 9
Bari	sereno	—	26 9	21 3
Napoli	1/4 coperto	calmo	29 4	22 3
Potenza	sereno	—	27 0	17 6
Lecce	sereno	—	30 5	21 5
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	sereno	calmo	32 0	19 3
Reggio Calabria	1/2 coperto	agitato	27 4	22 3
Palermo	sereno	calmo	30 4	19 8
Catania	sereno	calmo	31 0	22 8
Caltanissetta	—	—	—	—
Siracusa	sereno	mosso	31 8	22 9

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 20 luglio 1891

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . . = 761.

Umidità relativa a mezzodì . . . . . . = 53.

Vento a mezzodì . . . . . . S W debole.

Cielo a mezzodì . . . . . . sereno.

Termometro centigrado { massimo = 31°, 8. / minimo = 19°, 5.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 20 luglio 1891.

Europa pressione relativamente bassa Sud Adriatico alla Grecia, minima Nordovest, alquanto elevata altrove. Golfo Guascogna, Parigi, Baviera 768, Lesina, Atene 761, Ebridi 753.

Italia 24 ore: barometro leggermente disceso, pioggie temporali Nord. Temperatura elevata.

Stamane cielo poco nuvoloso o sereno.

Venti sensibili quarto quadrante Sud continente, debolissimi altrove.

Barometro 761 basso Adriatico, 763 Belluno, Nizza, Palermo, 761 Sardegna.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli specialmente quarto quadrante, cielo sereno, ancora qualche temporale Nord.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 19. — Si ha Madrid 18: « Nei circoli ufficiali corre voce che sieno scoppiati disordini ad Oporto.

« Jeri mattina numerosi gruppi avrebbero percorso le strade, gridando: *Viva la Repubblica!* e suonando inni rivoluzionari. »

PIETROBURGO, 19. — Il Granduca ereditario è giunto il 17 corr. a Tomsk.

Un decreto imperiale ordina la creazione, pel 1° gennaio 1892, di un settimo Corpo di equipaggi per la flotta, nel raggio della divisione della flotta del Mar Nero, il quale dovrà fornire gli equipaggi per una corazzata, un dock galleggiante e quattro altre navi.

LISBONA, 19. — Contrariamente alle voci sparse a Parigi ed a Madrid, nessun disordine vi è stato ad Oporto.

Soltanto alcuni operai chiesero al Governatore civile di cambiare i biglietti della Banca, contro moneta metallica, ciocchè fu subito fatto.

Vi furono inoltre questioni in alcune botteghe relativamente al cambio dei biglietti; nulla vi fu però di importante.

MADRID, 20 — Un incendio formidabile scoppiò in Judraque, provincia di Guadalajara. Quaranta case rimasero distrutte.

LONDRA, 20 — L'esercito della Salute fece una dimostrazione ad Eastborne, malgrado la proibizione delle autorità.

Vennero operati numerosi arresti di salutisti. La folla applaudì.

SAVONA, 20 — E' giunto il Conte di Torino cogli allievi della scuola di guerra. Prese alloggio all'Albergo Svizzero.

LONDRA, 20 — A proposito della nave chilena, *Presidente Errazuris*, si annunzia da fonte officiosa che i delegati confidenziali del partito del Congresso chileno, si diressero al Governo Inglese, onde ottenere che la detta nave non potesse completare il suo armamento in un porto inglese; ma che lord Salisbury diede un rifiuto alla loro domanda, dichiarando essere impossibile riconoscere agli insorti chileni la qualità di belligeranti.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 20 luglio 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 luglio 91	—	—		— —	92,55		— —	ex L. 2,17.
» 2.a »	»	—	—	92,55 92,52 1[2	92 53 3[4			— —	
detta 3 0[0 1.a grida	aprile 91	—	—		— —			— —	
» 2.a »	»	—	—		— —			— —	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860[64	»	—	—		— —			58 —	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			98 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			92 50	
» Rothschild	giugno 91	—	—		— —			97 57 1[2	
								100 25	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 91	500	500		— —			443 — 1	
» 4 0[0 1.a Emissione	1 aprile 91	500	500		— —			470 —	
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			410 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			475 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			480 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			491 50	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 91	500	500		— —			652 — 2	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			502 — 3	
» » » certif. provv.	»	500	500		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	aprile 91	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	genna. 91	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 genna. 91	1000	750		— —			1335 —	
» » Romana	1 luglio 91	1000	1000		— —			1020 — 4	
» » Generale	»	500	350		— —	328,50 330,50		— —	
» » di Roma	1 genna. 90	500	250		— —	339		— —	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			19 —	
» » Industriale e Commerciale	1 aprile 91	500	500		— —			495 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			490 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 luglio 91	500	400		— —	387 389,50		— — 6	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			60 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 91	500	500		— —			785 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 91	500	500		— —			1080 — 7	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —	212 206 208		— —	
» » Immobiliare	1 genn. 91	500	500		— —	205 207 206 205		— 8	
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			98 —	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			215 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			90 —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			8 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			300 — 9	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —	181 180		— —	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 giugno 91	250	250		— —			230 —	
» » Cautchouc	1 genna. 90	200	200		— —			55 —	
» » An. Piemontese di Elettricità	1 genna. 91	250	75		— —			— —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			70 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			220 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 91	500	500		— —			283 50 10	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Strade Ferrate del Tirreno	»	500	500		— —			450 —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 91	500	500		— —			405 50	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			160 —	
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			— —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn. 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 aprile 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler.Ma.Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 91	25	25		— —			— —	

Media dei corsi dei consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
18 luglio 1891.

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 92 511
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 90 344
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . » 59 112
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . » 57 820

V. TROCCHI Presidente.

1) Ex £. 12,50. — 2) Ex £. 23,50. — 3) Ex £. 12,50. — 4) Ex. £. 25. — 5) Ex £ 7,35. — 6) Ex £. 12. — 7) Ex £. 12,50. — 8) Ex acc. div. £. 10 — 9) Ex £. 7,50. — 10) Ex £. 6,33.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 45
	Parigi	Cheques	»	»	101 25
2 1[2	Londra	90 giorni	»	»	25 42
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . 29 Luglio
Prezzi di compensazione . . . . . . 29 Luglio
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PALLADINI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1891

Rendita 5 0[0	94 65	Az. Banco di Roma	500 —	Az. Soc. Min. Antim.	— —
» 3 0[0	58 25	» Banca Tiberina	25 —	» » Mat. Later.	225 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0	— —	» » Ind. e Com.	500 —	» » Navig. Gen. Italiana	310 —
Prest. Rothschild 5 0[0	101 —	» » » Certif.	494 —	» » Metallurgic. Italiana	235 —
Obb. città di Roma 4 0[0	420 —	» Soc. Cred. Mobil.	430 —	» » della Piccola Borsa	230 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	468 —	» » » Merid.	75 —	» » Fondiar. Incendi	75 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —	» » Gas stampigl.	788 —	» » Fond. Vita	225 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	495 —	» » Acqua Marcia st.	1095 —	» » Caoutchouc	65 —
Az. Fer. Meridionali	690 —	» » Condot. d'ac.	255 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	410 —
» » Mediterranee	522 —	» » Gen. Illumin.	230 —	» » » 4 0[0	175 —
» » » certif	512 —	» » Tramway Om.	100 —	» » Ferroviarie	290 —
» Banca Nazionale	1430 —	» » » cert. prov.	95 —	» Fe. Napoli-Ottajano	245
» » Romana	1040 —	» » Molini e Magaz. Gen.	125 —		
» » Generale	342 —	» » Immobiliare	225 —		
		» » Fond. Italiana	10 —		

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.